

Verona, 27/11/2017

## FOCUS

# Distribuzione utili di una partecipata estera

A cura di Alessandro Fiocco

DISCLAIMER: La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS. 196/2003: La presente circolare è inviata a soggetti che hanno fornito liberamente i propri dati personali nel corso di rapporti professionali, di incontri o simili. I dati personali in questione sono trattati per finalità collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, per finalità informative ma non sono comunicati a soggetti terzi. Il “titolare” del trattamento dati è Studio Righini e Associati con sede in Verona, Piazza Cittadella, 13. Il trattamento dei dati è curato solo da soci, collaboratori e dipendenti incaricati del trattamento o da incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente circolare per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando una e-mail a [studiorighini@studiorighini.it](mailto:studiorighini@studiorighini.it)

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 144/E del 23/11/17, afferma che al fine di applicazione del regime di esclusione previsto all'articolo 89 co. 2 del TUIR nei confronti di utili distribuiti da un soggetto non residente il quale produce reddito anche in paesi a fiscalità privilegiata, si debba documentare di volta in volta la provenienza degli utili distribuiti.

In questa situazione, piuttosto comune per un gruppo internazionale, l'Agenzia delle Entrate chiarisce con un esempio il significato di supporto documentale volto alla dimostrazione della provenienza degli utili distribuiti e se ed in quale misura questi provengano da Paesi a fiscalità privilegiata. L'agenzia infatti nel 2010 tramite la circolare 51/E aveva espresso che in assenza di una simile dimostrazione si sarebbero ritenuti distribuiti, in via prioritaria e fino a concorrenza, gli utili provenienti da un paradiso fiscale, con la conseguenza della mancata applicazione dell'art. 89 co.2 del TUIR concorrendo quindi interamente a formare il reddito del percettore.

Nel caso in questione le riserve pregresse, della società non residente distributrice, risultano composte sia da utili prodotti in paesi "*white list*" sia da utili prodotti in paesi "*black list*". Perciò, l'individuazione del regime fiscale da applicare al dividendo, attinto da queste riserve, presuppone la ricostruzione analitica degli utili erogati al fine di individuazione della provenienza degli stessi. Questa ricostruzione deve esaminare sia la formazione della provvista patrimoniale da cui i dividendi vengono procurati, sia dall'impiego della stessa in occasione della distribuzione.

Con riguardo al controllo sulla formazione nell'esempio proposto viene ritenuto idoneo, al fine di rappresentazione analitica della provenienza degli utili che compongono le riserve pregresse, l'utilizzo di due diversi "contenitori" degli utili a seconda che questi siano stati prodotti in paesi *black list* o meno.

Con riguardo invece al controllo sull'utilizzo di una specifica provvista patrimoniale, l'Agenzia ritiene che questa circostanza possa essere adeguatamente documentata mediante l'adozione di apposite delibere da parte della società erogante e che quindi i verbali di dette delibere costituiscano un supporto documentale idoneo a dimostrare che i dividendi percepiti dalla società residente non rientrino nell'ambito applicativo dell'art. 89, comma 3, del TUIR e di conseguenza soggetti per intero a tassazione.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Alessandro Fiocco